

COMUNE DI MOENA

PROVINCIA DI TRENTO



COMUN DE MOENA

PROVINCIA DE TRENT

Moena, 23.10.2024

Prot. n. 8991

Oggetto: convocazione Consiglio comunale per il giorno **martedì 29 ottobre 2024 ad ore 20.00.**

A tutti i Signori
CONSIGLIERI COMUNALI
DI MOENA (TN)

All'Albo pretorio Telematico
del Comune di Moena

A norma dell'art. 60 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e dell'art. 33 del regolamento del Consiglio comunale, il Consiglio comunale è convocato in seduta pubblica di prima convocazione il giorno **martedì 29 ottobre 2024 ad ore 20.00 presso la sala consiliare del municipio**, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1) *Comunicazioni del Sindaco;*
- 2) *Esame ed approvazione del verbale della seduta consiliare del 3.10.2024 (relatore Sindaco);*
- 3) *Approvazione modifica alla convenzione per il trasferimento dell'esercizio delle funzioni comunali in materia di servizio pubblico di trasporto urbano turistico invernale (relatore Sindaco);*
- 4) *Approvazione del Regolamento speciale sull'armamento del Corpo Polizia Locale Val di Fassa – Polins de Fascia ai sensi dell'art. 5, Legge 7 marzo 1986, n. 65 e del D.M. Interno 4 marzo 1987, n. 145 e modifica dell'art. 43 del Regolamento del Corpo Polizia Locale Val di Fassa – Polins de Fascia (relatore Sindaco);*
- 5) *Variante al Piano Generale di Tutela degli Insediamenti Storici (P.G.T.I.S.) del Comune di Moena. Adozione preliminare ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 e 39 della L.P. 15/2015 e ss.mm. (relatore Sindaco).*

L'accesso dei consiglieri ai documenti in deposito è regolato dall'art. 52 CEL quanto a segreto d'ufficio.

Gli atti saranno depositati presso la Segreteria per l'esame da parte dei Consiglieri comunali, nonché scaricabili dall'area riservata "Consiglio-Comunale" accessibile tramite "utente" e "password" direttamente dal sito <https://archivio-moena.openpa.opencontent.io> (ad eccezione del punto 5) nei tempi previsti dall'art. 35 del Regolamento del Consiglio comunale (si evidenzia che il link citato punta alla versione precedente del sito comunale in quanto la nuova versione sarà implementata a breve con l'area riservata ai consiglieri).

Si invitano i Consiglieri comunali a prendere visione presso l'Ufficio Segreteria degli atti relativi al punto 5) del presente ordine del giorno al fine di valutare la propria eventuale situazione di incompatibilità rispetto ai contenuti del piano ai sensi dell'art. 65 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige (Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.) (che si riporta qui di seguito) e della relativa circolare esplicativa PAT (disponibile nell'area riservata dei Consiglieri comunali). In caso di incompatibilità il Consigliere comunale dovrà allontanarsi dall'aula consiliare quando verrà annunciato il punto 5) all'ordine del giorno comunicando al Presidente la condizione di incompatibilità.

L'art. 65 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige (Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.) prevede ora quanto segue.

Art. 65 (Astensione dalle deliberazioni)

1. I componenti gli organi collegiali del comune devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti enti privati, associazioni, comitati, società e imprese con le quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza, dipendenza o prestazione d'opera come pure quando si tratti di interesse immediato e attuale proprio o del coniuge o della persona unita civilmente o del convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223 o di parenti e affini fino al secondo grado. Il divieto importa anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari.

2. In materia di pianificazione urbanistica, l'obbligo di astensione di cui al comma 1 sussiste solo per i componenti degli organi deliberanti che abbiano un concreto, immediato e attuale interesse economico, proprio o del coniuge o della persona unita civilmente o del convivente di fatto che abbia reso la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 30 maggio 1989, n. 223 o di parenti fino al secondo grado o di affini fino al primo grado ovvero di imprese o enti con i quali abbiano rapporto di amministrazione, vigilanza o prestazione d'opera e la deliberazione comporti modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente. L'obbligo di astensione non sussiste nel caso di variazione, che determini modifiche più favorevoli rispetto alla situazione precedente, delle norme di attuazione del piano, le quali riguardino categorie omogenee di immobili ricompresi nel piano stesso.

3. L'obbligo di astensione di cui ai commi 1 e 2 non sussiste per i componenti degli organi collegiali che rivestano la qualità di socio della società destinataria degli effetti del provvedimento, a eccezione del socio di società di persone e del socio che nella società di capitali disponga di almeno un quinto dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o di almeno un decimo dei voti nel caso di società quotata in borsa. L'obbligo di astensione non sussiste inoltre per i componenti degli organi collegiali che abbiano, in rappresentanza del comune, un rapporto di amministrazione o vigilanza con enti, associazioni, comitati, società e imprese destinatarie degli effetti del provvedimento.

4. Le disposizioni sull'obbligo di astensione dalle deliberazioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche al segretario e a coloro che hanno titolo alla adozione o alla proposta di atti o all'espressione di pareri in base al vigente ordinamento.

Approfondimento aspetti particolari

L'interesse

Come chiarito con circolare della P.A.T., l'interesse deve avere un contenuto economico, concreto ed attuale, derivante da una modifica che comporta una situazione più favorevole rispetto alla precedente.

Peraltro, la modifica legislativa introdotta con la L.R. 7/2004, contemperando la tutela del dovere di imparzialità con la salvaguardia del principio del regolare funzionamento degli organi amministrativi, distingue all'interno dei provvedimenti urbanistici le previsioni a carattere generale e quelle particolari. In particolare, le modifiche alle **norme di attuazione del Piano** se dirette a regolare in modo indifferenziato una pluralità di situazioni omogenee non sono idonee a far scattare il dovere di astensione (ad esempio nel caso in cui è introdotta la possibilità di aumentare del x% **tutti** gli edifici soggetti a risanamento conservativo).

Tale norma peraltro va applicata con cautela e prudenza, secondo le circolari della P.A.T. sull'argomento.

Il dovere di astensione riguarda anche i componenti della commissione di studio (confronta co. 4 art. 65).

Soggetti interessati:

- coniuge
- parenti entro il secondo grado (genitori, nonni, figli, nipoti in linea retta e fratelli)
- affini entro il primo grado: suoceri
- altri soggetti di cui al comma 1 (es. chi intrattiene rapporti di amministrazione, vigilanza, etc.)

Modalità di espressione della propria posizione.

A seguito della partecipazione al Consiglio informale, il Consigliere, qualora versi in condizione di incompatibilità, è tenuto a presentare la dichiarazione di interesse (disponibile nell'area riservata dei Consiglieri comunali), che può essere resa, dopo che sarà convocato formalmente il Consiglio comunale.

Infatti non si ritiene sufficiente ai fini dell'eventuale richiesta di nomina del commissario ad acta l'acquisizione delle dichiarazioni di conflitto di interesse prima che sia avvenuta la predisposizione e il deposito formale degli atti che costituiscono la variante (o suo annullamento) e la convocazione formale del Consiglio comunale.

La dichiarazione è resa nelle seguenti forme:

- per iscritto, durante il consiglio comunale formale prima della trattazione del punto;
- per iscritto durante tutto il periodo di deposito degli atti (dal giorno della convocazione fino al giorno della seduta);
- anche verbalmente durante il consiglio prima della trattazione del punto.

Il consiglio potrà procedere con l'iter di variante già avviato se i consiglieri validamente presenti sono almeno in numero tale da raggiungere il quorum di prima o seconda convocazione (8 presenti non incompatibili).

In caso contrario dovrà essere richiesta alla Giunta provinciale la nomina di un commissario ad acta.

Cordiali saluti.



IL SINDACO
Alberto Kostner